

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 608

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ASCIUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2006

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n.508, in materia di
istituzioni di alta cultura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di dare reale attuazione all'articolo 33 della Costituzione per la parte relativa alle istituzioni di alta cultura: accademie e, a seguito della sentenza costituzionale n. 340 del 28 ottobre 2004, conservatori di musica e assimilati.

La legge 21 dicembre 1999, n. 508 si era già posta il fine di applicare alle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali il dettato costituzionale senza però affrontare in modo esaustivo né la totale equiparazione dei titoli rilasciati da tali istituti con quelli universitari, né il riconoscimento effettivo del livello economico del personale di dette istituzioni con il personale universitario.

Va altresì sottolineato che dopo un iter lungo, sofferto e faticoso la riforma ha comunque rappresentato una conquista dal punto di vista culturale e un'effettiva applicazione, anche se tardiva, del dettato costituzionale. Il successivo decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, apportando modifiche all'articolo 4 della legge n. 508 del 1999, ha equiparato con effetto immediato il titolo di studio rilasciato dalle istituzioni in questione alla laurea universitaria di primo livello nonché ha provveduto ad affidare ai conservatori di musica la possibilità di perfezionare e attivare i corsi con valore abilitante per l'insegnamento della musica nelle scuole secondarie di 1° grado. Con identica logica il presente disegno di legge intende all'articolo 1 prevedere, anche nell'ordine dell'applicazione della legge sui cicli, la possibilità per le istituzioni di alta cultura (accademie, conservatori di musica e assimilati) di attivare corsi con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali degli altri ordini di scuole

(primaria e secondaria). Il presente provvedimento, che va ad integrare lo spirito e le volontà delle citate leggi n. 508 del 1999 e n. 268 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 212 del 2002, qualora approvato concluderebbe il dovuto *iter* del riconoscimento alle istituzioni di alta cultura della spendibilità dei propri titoli a livello nazionale nonché allo stesso livello di similari istituzioni in altri Stati dell'Unione europea.

Queste ultime infatti, sono tutte considerate di grado universitario, e quest'alta dignità universalmente riconosciuta all'arte non ha trovato eccezione nella stesura della Costituzione italiana, ove all'articolo 33 veniva stabilito il principio della pari dignità tra le università e accademie e conservatori ovvero la parità: tra arte e scienza, definendole entrambi il punto più alto della cultura italiana.

L'incardinamento previsto dalla legge n. 508 del 1999 delle istituzioni di alta formazione nel sistema dell'istruzione superiore universitaria, e pertanto di pari livello con quello universitario, è un atto quindi risolutivo e necessario per l'utenza italiana, ma questo processo non può dirsi definitivamente compiuto se il legislatore non provvede anche all'equiparazione economica, seppur graduale, del personale delle istituzioni di alta cultura con l'attuale personale delle università. Non a caso dette istituzioni ormai rilasciano titoli di pari grado ed identica spendibilità con i titoli rilasciati dalle università. Similmente va completato il quadro istituzionale e funzionale delle Accademie e conservatori con il riconoscimento dei ruoli dirigenziali e con la identificazione delle funzioni di vertice e di rappresentanza in coerenza con il parallelo sistema universitario.

L'articolo 1 del presente disegno di legge propone modifiche ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999. Per quanto riguarda la modifica al comma 5, essa trova fondamento nella necessità, evidente anche ai sensi del citato decreto-legge n. 212 del 2002, per le istituzioni in questione di attivare corsi con valore abilitante anche per le altre discipline artistiche e musicali. Pertanto, in analogia con la esistente classe di concorso A/77 per le scuole medie ad indirizzo musicale, va istituita apposita classe di concorso per la scuola secondaria di secondo grado.

Per ciò che concerne la proposta di sostituire l'intero comma 6, appare evidente che la legge n. 508 del 1999, richiamandosi all'articolo 33 della Costituzione, intendeva dare pari livello alle istituzioni di alta cultura, artistiche e musicali con le università. In tale logica, riferendosi la legge alle attuali istituzioni, per quanto attiene al personale non può che riferirsi a quello attualmente in servizio e collocato in un ruolo ad esauri-

mento. Il concetto è chiaramente ribadito nella citata legge n. 268 del 2002 di conversione del decreto legge n. 212 del 2002 che equipara il titolo di studio rilasciato dalle citate istituzioni al titolo rilasciato dalle università. La complessità delle istituzioni e delle funzioni comportano il riconoscimento della funzione dirigenziale.

Le modifiche al comma 8 sono dettate dal fatto che è naturale che l'organismo preposto dalla citata legge alla valutazione del sistema venga integrato da personalità specifiche del settore.

L'articolo 2 del disegno di legge abroga l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che si è rivelato nella gran parte delle situazioni disastroso. Con l'attuazione dell'autonomia sarebbe inoltre anacronistico. Come più volte fatto presente, una diversa attribuzione delle competenze non comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto bisognerebbe procedere solamente ad un trasferimento dei fondi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali per le scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria. Le medesime istituzioni attivano anche corsi di formazione permanente per gli adulti. È istituita una apposita classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le abilitazioni all'insegnamento per la predetta classe saranno rilasciate esclusivamente dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM)».

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità del personale interessato. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1,

della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 124 del 1999, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il rapporto di lavoro del personale docente è regolato in analogia a quanto previsto per il personale docente universitario. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il personale docente, assistente, nonché gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori attualmente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in analogia al rapporto di lavoro vigente per il personale docente universitario. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, tale inquadramento riguarda anche il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Ai direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, e ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui all'articolo 1 è attribuita la dirigenza. I direttori presiedono i consigli di amministrazione assumendo altresì tutte le funzioni precedentemente attribuite ai presidenti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

c) al comma 8, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) previsione della costituzione di un comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) con funzioni analoghe a quelle del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è abrogato. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi fondi sono trasferiti al bilancio del Ministero dell'università e della ricerca.

